Contratto di affidamento del servizio manutenzione e fornitura toner e carta	
per ecografi su n. 14 postazioni – CIG: Z40319B7F2	

TRA	
Valmontone Hospital S.p.A. (di seguito anche solo Valmontone Hospital), con sede	
in Via dei Lecci - 00038, Valmontone (RM), Cod. Fisc. e P. I.V.A. 08501151008, in	
persona del legale rappresentante nonché Direttore Generale Dott. Gianfranco	
Trionfera, Codice Fiscale, TRNGFR50C31L719C, domiciliato per la presente carica	
in Valmontone, presso la sede del Valmontone Hospital S.p.A., in via dei Lecci	
s.n.c.;	
e	
ditta individuale ROMAN MARIAN VIOREL, con sede legale in Velletri (RM),	
 Via Cinelli, 15, P.Iva 14280411001, rappresentata ai fini della stipula del presente	
contratto dal proprio legale rappresentante, sig. Roman Marian Viorel.	
Premesso	
- che il Valmontone Hospital S.p.A. ha la necessità di acquisire la fornitura dei	
servizi di manutenzione di n. 14 stampanti per ecografi per il Valmontone Hospital	
S.p.A., comprensiva di assistenza tecnica, dal 1 luglio 2021 fino al 31/12/2021	
- che il servizio di manutenzione, assistenza, sostituzione toner e fornitura carta, è	
già garantita fino al 30 giugno 2021;	
 che l'operatore interpellato, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, ha trasmesso	
la propria migliore offerta alle seguenti condizioni:	
Servizio:	
a) sostituzione di Toner, Separation Pad, Vaschette di recupero scarti Toner,	
gommini presa carta;	

b) controllo programmato a cadenza settimanale con la sostituzione dei componenti	
 risultati esauriti, rotti, o prossimi all'esaurimento;	
c) carta fotografica per ecografi.	
 - che con Atto DG n. 3 del 07.05.2021 è stato quindi disposto l'affidamento in favore	
della ditta individuale ROMAN MARIAN VIOREL, per un importo di €	
22.050/00, oltre iva nella misura di legge;	
- che, l'importo del servizio in parola si pone al di sotto della soglia di € 75.000,00	
oltre Iva nella misura di legge;	
- che, pertanto, si è proceduto con affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2,	
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per come temporaneamente sostituito dall'art. 1,	
comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020;	
 Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto	
segue	
 Art. 1. Premesse	
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
 Art. 2. Norme regolatrici	
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
medesimo:	
 dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 	
 dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti	
di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
 dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolanti la fase	
 esecutiva del contratto;	
 ■ dalle Legge n. 120/2020.	
 Art. 3. Oggetto del contratto	

 Il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione, assistenza,	
 sostituzione toner e fornitura carta per ecografi del Valmontone Hospital, siccome	
sopra descritto, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, per un corrispettivo di €	
315,00 +iva mensili a corpo macchina, con addebito di mesi 5 (cinque) anziché 6	
(sei).	
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile delle norme, obblighi, oneri e modalità risultanti, dal presente contratto,	
dalla normativa vigente e dell'offerta presentata dall'affidatario.	
Art. 4. Importo del contratto	
L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 22.050,00, oltre iva	
nella misura di legge (22%).	
I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto	
del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo	
riportato nell'offerta economica.	
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte	
e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi	
sono dovuti unicamente all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare	
alcun diritto nei confronti del Committente.	
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Esecutore in	
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi	
ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi	
carico l'Esecutore di ogni relativo rischio e/o alea.	
L'Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
 revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	
Art. 5. Condizioni e modalità di erogazione del servizio	
	1

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva	
espressa deroga, alle norme ed a tutte le prescrizioni in vigore.	
Art. 6. Durata ed efficacia del contratto	
Il presente contratto avrà una durata di n. 6 mesi, decorrenti dal giorno 01/07/2021.	
Art. 7. Fatturazione e pagamenti	
Il Committente si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore dell'Esecutore	
con canone mensile, entro e non oltre il 60° giorno dalla data di ricevimento delle	
relative fatture.	
L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro della regolarità delle	
stesse, sul conto corrente dedicato ed intestato all'Esecutore.	
Il Committente, si impegna entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del	
presente contratto, a trasmettere all'esecutore il CIG da indicare nelle fatture ai fini	
del pagamento.	
Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del	
corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva	
(D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al versamento dei	
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul	
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.	
L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le	
variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione,	
anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la Società non può	
sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai	
pagamenti già effettuati.	
Le fatture devono essere trasmesse tramite il sistema di fatturazione elettronica:	
Valmontone Hospital S.p.A Via dei Lecci, snc - 00038 Valmontone (RM) - Partita	

IVA: 08501151008 - Cod. Destinatario: W7YVJK9.	
 Sulla fattura dovrà essere tassativamente indicato il riferimento al CIG della gara e	
alla tipologia di attività erogata.	
Nel caso in cui l'Esecutore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello	
riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura	
nel luogo di consegna indicato dal Committente.	
Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di	
 ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Esecutore può recedere dal presente	
 contratto o sospendere l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.	
Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari	
L'Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo	
 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	
Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite	
 senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo quanto	
previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.	
Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del	
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto	
dall'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010 e s.m.i.	
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui	
all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.	
Art. 9. Cessione del credito	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del	
Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto	
 del contratto.	

 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di	
 opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente,	
ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei	
 crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore	
 stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o	
scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano	
le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.	
Art. 10. Trasparenza	
L'esecutore espressamente ed irrevocabilmente:	
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
del contratto;	
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o	
 controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o	
 simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;	
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la	
 gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere	
azioni comunque volte agli stessi fini.	
L'esecutore dichiara altresì che nella fattispecie non ricorre alcuna delle condizioni	
di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.	
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai	
sensi del precedente comma, ovvero l'Esecutore non rispettasse gli impegni e gli	
 obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà	
risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 e seg. del cod. civ., per	

fatto e colpa dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di	
tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
Art. 11. Penali	
Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze	
nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento	
del servizio, il Committente, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o a	
mezzo fax o pec, potrà diffidare l'Esecutore all'esatta esecuzione del servizio.	
L'Impresa esecutrice dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi	
alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette	
giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga condivisibili si	
potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.	
Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, il	
Committente si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a	
quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:	
a. per ogni non conformità rispetto alle modalità di esecuzione della fornitura e del	
servizio di garanzia per come previsti nella legge di gara e nell'offerta, verrà	
applicata, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016, una penale pari all'1 per	
mille dell'importo del contratto.	
La verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel	
rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa	
aggiudicataria. L'amministrazione committente potrà applicare le penali nella	
misura massima del 10% del valore del contratto. Superata tale soglia si procederà	
alla risoluzione del contratto per inadempimento. Trovano applicazione gli artt. 107,	
108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.	
L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che il	

 Committente intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione	
 del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.	
L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in	
danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa esecutrice o da eventuali	
crediti vantati dalla stessa.	
Art.12. Riservatezza	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga	
in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da	
quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.	
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di	
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a	
risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
L'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003	
 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
Art. 13. Clausola risolutiva espressa e recesso del committente	
A prescindere dalle cause di risoluzione innanzi indicate, il Committente potrà	
risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 1453 e seguenti del Cod. Civ., previa	
dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con raccomandata A/R oppure a mezzo	
fax o pec.	
Rappresenta causa risolutiva del contratto, l'accertamento, con le modalità previste	
dalla legge, del mancato rispetto da parte dell'Esecutore dei trattamenti salariali	
minimi in favore dei propri lavoratori destinati al presente appalto.	
Il Valmontone Hospital potrà inoltre recedere dal contratto con semplice preavviso	
di 30 giorni con raccomandata A/R oppure a mezzo fax o pec.	

Quanto agli effetti del recesso, trova integrale applicazione quanto previsto dall'art.	
 109 del D. Lgs. n. 50/2016.	
 Art. 14. Norme anticorruzione	
La Società esecutrice si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di	
anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.).	
Art. 15. Responsabile dell'Esecuzione	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile	
dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le	
 funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge.	
Art. 16. Clausole di rimando	
Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del	
 bando e dei suoi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni	
altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.	
Art. 17. Foro competente	
Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere composte in via	
 bonaria saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in	
materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via	
arbitrale.	
Il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri (RM).	

Valmontone,	
Per il Valmontone Hospital S.p.A.	
Dott. Gianfranco Trionfera	

Per ditta individuale ROMAN MARIAN VIOREL	
il Legale Rappresentante	
Sig. Roman Marian Viorel	
org. Roman Francis	
ı	